

Accordi Stato Regioni

FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro



Amerigo Bianchi – Dip.Prev. ASL 10 Firenze

15 aprile 2013



Accordo 21 dicembre 2011 n°221 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori** ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8




Campo di applicazione

L'accordo disciplina i **processi formativi**,
ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

per quanto attiene:

- la durata,
- i contenuti minimi
- le modalità della formazione
- l'aggiornamento



**della formazione obbligatoria
di lavoratrici e lavoratori**

Campo di applicazione

L'applicazione dei contenuti per la formazione dei **dirigenti** e dei **preposti**, *per quanto facoltativa*, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.



Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".



I contenuti valgono anche per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 (imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

Esclusioni

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08 (*forme semplificate di inf/form settore agricolo*) l'accordo **non si applica** nei confronti dei **lavoratori stagionali** (*meno di cinquanta giornate*)

La deroga scade l' **11 luglio 2013**. Successivamente l'accordo si applica anche a questa categoria



FORMAZIONE del LAVORATORE

I percorsi FORMATIVI previsti dai Titoli successivi al 1° del Dec. Lgs. 81/08 (*macchine e attrezzature, pontisti, amianto...* così come l'ADDESTRAMENTO, sono AGGIUNTIVI a questa

linee guida: rientra in questa formazione *DPI, mov. manuale dei carichi, VDT, sostanze e miscele pericolose, rischi fisici...*

FORMAZIONE GENERALE

4 ore per tutti i settori Ateco

Possibilità E-learning

FORMAZIONE SPECIFICA In funzione dei settori Ateco

rapporto tra ATECO / VDR

4 ore

RISCHIO BASSO

Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo

8 ore

RISCHIO MEDIO

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio

12 ore

RISCHIO ALTO

Costruzioni, Industria alimentare, Tessile. Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità, Servizi residenziali

AGGIORNAMENTO

ogni 5 anni - 6 ore per tutti i settori Ateco

Possibilità E-learning

I **lavoratori** a prescindere dal settore di appartenenza, che svolgano mansioni con presenza saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso (4 ore generale + 4 ore specifica)



(*) la formazione del preposto comprende quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai COMPITI e RUOLO di preposizione esercitato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

FORMAZIONE del PREPOSTO (*)

8 ore per tutti i settori Ateco

CONTENUTI (vedi punto 5 accordo)

Possibilità e-learning

1

2

3

4

5

6

7

8

Possibilità e-learning

AGGIORNAMENTO

ogni 5 anni - 6 ore per tutti i settori Ateco



(*) la formazione dei dirigenti SOSTITUISCE integralmente quella prevista per i lavoratori

FORMAZIONE del DIRIGENTE(*)

16 ore per tutti i settori Ateco

Possibilità e-learning



la formazione è strutturata in 4 moduli

modulo 1	modulo 2	modulo 3	modulo 4
Giuridico-normativo	Gestione ed organizzazione della sicurezza	Individuazione e valutazione dei rischi	Comunicazione formazione e consultazione

Possibilità e-learning



AGGIORNAMENTO

ogni 5 anni - 6 ore per tutti i settori Ateco



Avvio dei percorsi formativi

I lavoratori di nuova assunzione (*lavoratori, preposti e dirigenti*) devono partecipare ai corsi di formazione **anteriamente** o, se ciò non risulta possibile, **contestualmente all'assunzione.**

Se non risulta possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, **il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.**



I corsi di formazione per il PREPOSTO e per il DIRIGENTE (già assunti all'11/1/2012) **conformi alle disposizioni dell'accordo**



devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (11 luglio 2013).



RUOLO Enti bilaterali ed organismi paritetici

I corsi di formazione dei lavoratori (*lavoratori, preposti, dirigenti*) vanno realizzati **previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici territoriali**, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.

In ***manca di risposta***, trascorsi quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

In caso ***di riscontro*** da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, la pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, deve tener conto delle eventuali osservazioni.



La formazione può avvenire:

- in aula e nel luogo di lavoro.
- internamente o esternamente all'azienda



Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza

Organizzazione didattica

Per ciascun corso dovrà essere previsto:

- ✓ il soggetto organizzatore, il quale può essere anche il datore di lavoro
- ✓ un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso
- ✓ il n° massimo di partecipanti pari a 35 unità
- ✓ il registro di presenza dei partecipanti



la declinazione dei contenuti dovrà tener presente:

- le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua
- la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro



Requisiti dei docenti

i corsi devono essere tenuti da soggetti che dimostrano di possedere esperienza(*) almeno **triennale** in **insegnamento** o in **attività professionale** in materia di salute e sicurezza sul lavoro (**)



(*) *l'esperienza professionale può consistere nello svolgimento per un **triennio dei compiti di RSPP**, anche con riferimento al datore di lavoro, o di altri soggetti operanti nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro*

(**) Linee di indirizzo del 25/7/2012: svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio compreso tra 11/1/2007 – 11/1/2012



La metodologia didattica incentrata su un approccio interattivo con la **centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento**


- garantire un **equilibrio** tra **lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni teoriche e pratiche** e relative discussioni
- favorire metodologie basate sul **problem solving applicate a simulazioni e situazioni di contesto**
- prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche in contesto lavorativo



e-Learning

Modalità didattica definita nell'allegato I

- a) Sede e strumentazione
- b) Presentazione progetto
- c) Tutor
- d) Valutazione
- e) Durata
- f) Materiali



- MODULO Formazione Generale

Una volta fatta o riconosciuta
credito formativo permanente



-MODUOLO Formazione Specifica

costituisce credito formativo:

in occasione di un nuovo rapporto di lavoro con un'azienda dello stesso settore produttivo per il quale è stata fatta formazione

NON costituisce credito formativo

- nuovo rapporto di lavoro in azienda di diverso settore dal precedente
- trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuovi prodotti chimici



Crediti Formativi PREPOSTO

La Formazione Particolare Aggiuntiva per il PREPOSTO costituisce credito formativo permanente, salvo i casi in cui si determina una modifica nel suo rapporto di preposizione

- PREPOSTO: stessa azienda rapporto di preposizione invariato: il credito è permanente
- Stessa azienda o altra azienda con una diversa organizzazione del rapporto di preposizione: non riconoscimento del credito



Crediti Formativi DIRIGENTE

La formazione per i DIRIGENTI costituisce
credito formativo permanente



Riconoscimento **FORMAZIONE LAVORATORI**

Il Datore di Lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa o riconosciuta ed eventualmente integrarla con riferimento alle risultanze della VDR

- la **formazione generale** e la **formazione specifica di settore** derivante dalla frequenza a **corsi di formazione professionale** che abbiano contenuti e durata conformi all'accordo realizzati da strutture della formazione professionale e enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province Autonome.




Riconoscimento Form. LAVORATORI - PREP. - DIR.

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori (GENERALE, SPECIFICA), i preposti (AGGIUNTIVA), i dirigenti, per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012 o all'11 gennaio 2013 per quelli pianificati), una formazione nel rispetto delle previsioni normative (626/94; DM 16/1/1997; 81/08) e delle indicazioni previste

nei contratti collettivi di lavoro, in termini di:

- contenuti
- modalità di svolgimento



Credito formativo DIRIGENTE

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i **DIRIGENTI** per i quali i **Datori di Lavoro dimostrino di aver svolto**, alla data di pubblicazione del presente accordo (**11 gennaio 2012**), una formazione con contenuti conformi o:

- all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 (16 ore)

- a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. (28 ore)




Corsi di aggiornamento **LAVORATORI-PREPOSTI-DIRIGENTI**

Nei corsi di aggiornamento (minimo 6 ore) non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base

*Per i **LAVORATORI**: si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, etc.*




*Per i **PREPOSTI** e i **DIRIGENTI**: si dovranno trattare approfondimenti e aggiornamenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro*



Corso di aggiornamento LAVORATORI

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa a:

- trasferimento
- cambio di mansioni
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro
- introduzione di nuove tecnologie
- nuove sostanze e miscele pericolose.
- evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi.



In tali circostanze deve essere espletata la **FORMAZIONE SPECIFICA** in relazione all'entità del **RISCHIO** (basso-medio-alto)



Corso di aggiornamento LAV. - PREP. - DIR.

obbligo di aggiornamento per lavoratori

formazione "RICONOSCIUTA" erogata da PIU' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo (prima del 11 gennaio 2007), **dovrà essere ottemperato entro 12 mesi** (11 gennaio 2013)

TEMPO SCADUTO!!



formazione "RICONOSCIUTA" erogata da MENO di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo (prima del 11 gennaio 2007), **dovrà essere svolto l'aggiornamento entro 11/1/2017.**



Formazione eseguita dopo 11/1/2012 l'aggiornamento **dovrà essere svolto nel quinquennio successivo a partire dalla data di esecuzione.**



ATTESTATO formazione LAV. generale - specifica - aggiornamenti

CONDIZIONI

- frequenza almeno del 90% delle ore di formazione previste
- superamento delle prove di verifica di apprendimento per eventuale formazione eseguita con modalità e-learning (generale e aggiornamento)
- superamento delle prove di apprendimento per eventi formativi di aggiornamento (vedi Linee Guida: 1/3 delle 6 ore a convegni o seminari; 2/3 con le regole dell'accordo)

L'attestato deve riportare:

- Il soggetto organizzatore del corso
- La normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale del partecipante
- Indicazione della tipologia di corso seguito, settore produttivo e relativo n° di ore
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto organizzatore del corso



ATTESTATO formazione PREP. aggiuntiva - aggiornamenti

ATTESTATO formazione DIR. corso - aggiornamenti

CONDIZIONI

- Frequenza del percorso formativo, di almeno il 90% delle ore
- Superamento della **prova di verifica obbligatoria** da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.

(sia per la formazione aggiuntiva preposto e percorso base dirigente, che per aggiornamento eseguito o in modalità e-learning o tradizionale)

L'attestato deve riportare:

- Il soggetto organizzatore del corso
- La normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale del partecipante
- Indicazione della tipologia di corso seguito, settore produttivo e relativo n° di ore
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto organizzatore del corso





Accordo 21 dicembre 2011 n°223 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di **formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi**, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8



Campo di applicazione

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, i **contenuti** e le **articolazioni** e le **modalità di espletamento** del percorso formativo e dell'aggiornamento per il **Datore di Lavoro** che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i **compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL-SPP)**



Campo di applicazione

Il percorso formativo non ricomprende la **formazione** necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di:

- prevenzione incendi e lotta antincendio
- primo soccorso
- gestione dell'emergenza



Per tale formazione restano valide le disposizioni dell'81/08:

- *art. 37, comma 9* → *DM 16/3/1998*
- *art, 45, comma 2* → *DM 15/7/2003 n°388*
- *art. 46, comma 3, lettera b), e comma 4* → *D.Lgs. 8/3/2006 n°139*



FORMAZIONE del DATORE DI LAVORO - SPP




la formazione è strutturata in 4 moduli (senza indicazione di una ripartizione)

modulo 1	modulo 2	modulo 3	modulo 4
Giuridico-normativo	Gestione ed organizzazione della sicurezza	Individuazione e valutazione dei rischi	Comunicazione formazione e consultazione
può essere svolto in modalità e-Learning	può essere svolto in modalità e-Learning		

AGGIORNAMENTO

Possibilità E-learning



I soggetti formatori riconosciuti

- le Regioni e le Province autonome
- l'Università
- l'INAIL
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- la Scuola superiore della pubblica amministrazione o delle singole amministrazioni
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
- gli enti bilaterali e gli organismi paritetici
- i fondi interprofessionali di settore
- gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento




riconoscimento/esonero percorsi formativi DL- SPP

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i
DATORI di LAVORO

✓ che **dimostrino** di aver svolto una formazione con contenuti conformi **all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997** (16 ore) o all'11/1/2012 (pubblicazione dell'accordo) o pianificati e conclusi entro l'11/1/2013

✓ gli esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del Dec. Lgs. 626/94
inoltre richiesta all'organo di vigilanza entro il 31/12/1996



riconoscimento percorsi formativi DL-SPP

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i **DATORI di LAVORO** in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP (ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08), che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006 (formazione del RSPP e ASSP), pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni




Esonero ammesso solo con corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica la reale attività di datore di lavoro.

La partecipazione ad attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per quelle più basse

Avvio del percorso formativo

In caso di **NUOVA ATTIVITA**,
il **DATORE DI LAVORO** che
intenda svolgere le funzioni di SSP
(nei casi previsti) **deve completare il
percorso formativo entro e non
oltre 90 giorni dalla data di inizio
della propria attività.**



Corso di aggiornamento DL-SPP

Soggetti con credito formativo riconosciuto prima 11/1/2012
aggiornamento ogni 5 anni entro 11-1-2017

Soggetti con credito formativo successivo al 11/1/2012
aggiornamento ogni 5 anni entro *i 5 anni dall'acquisizione*



6 ore Rischio BASSO
10 ore Rischio MEDIO
14 ore Rischio ALTO



i corsi di aggiornamento dovranno trattare le evoluzioni e innovazioni, le applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione volte a migliorare l'inf. e form. ai Lavoratori



Soggetti Esonerati (ex art. 95 Dec.Lgs 626/94)




aggiornamento entro 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell'accordo
(entro 11-1-2014)

Si intende assolto partecipando a percorsi formativi



6 ore Rischio BASSO
10 ore Rischio MEDIO
14 ore Rischio ALTO




Che prevedono, quale contenuto minimo, i moduli di “base” DL-SPP:

- **Mod. 1. NORMATIVO** - Giuridico
- **Mod. 2. GESTIONALE** – Gestione ed organizzazione della sicurezza
- **Mod. 3. TECNICO** -Individuazione e valutazione dei rischi
- **Mod. 4. RELAZIONALE** - Comunicazione, formazione e consultazione



VALUTAZIONE conoscenze e competenze del DL-SPP

- comprovata **frequenza** del percorso formativo, di almeno il 90% delle ore
- superamento della prova di verifica di apprendimento** da effettuarsi con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro
 - il docente elabora la prova
 - il Responsabile del Progetto Formativo o il docente da lui delegato accerta l'apprendimento
 - il *giudizio* è riportato nel verbale
 - il Responsabile di Progetto Formativo dovrà definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la prova




- superamento delle prove di apprendimento per eventi formativi di aggiornamento** (vedi Linee Guida)
(1/3 delle 6 ore a convegni o seminari; 2/3 con le regole dell'accordo)

Attestazione conoscenze e competenze del DL-SPP

ATTESTATO

Rilasciato sulla base dei verbali dall'organizzatore

- Il soggetto formatore (organizzatore)
- La normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che ha organizzato il corso, il quale può essere anche il docente



*In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, **gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.***



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

Il Ministro della Salute

Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

(art. 6 comma 8 lettera m-bis del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.)



Avviso pubblicazione G.U. del 18 marzo 2013 n°65

TUTTI i FORMATORI

in materia di igiene e sicurezza

- Formazione DL-SPP art. 34 D.Lgs. 81/08
- Formazione Lavoratori (lav-prep-dir) art.37 D.Lgs. 81/08



SONO ESCLUSI I SOGGETTI FORMATORI per:

- ✓ l'attività di addestramento
- ✓ la formazione
 - coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera
 - RSPP/ASPP
 - montaggio/smontaggio di ponteggi
 - uso di attrezzature (accordo stato/regioni del 22/2/2012)
 - etc. etc.



Formatore qualificato

In possesso di:



- pre-requisito: **DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**



- **UNO** dei sei criteri riportati nell'allegato ad decreto interministeriale



deroghe:

- il pre-requisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori
- Il pre-requisito non è richiesto per coloro che al 18 marzo 2013 dimostrano, mediante documentazione, di possedere almeno UNO dei sei criteri previsti nell'allegato
- il pre-requisito e i criteri non sono vincolanti per i corsi di formazione documentalmente approvati e calendarizzati al 18 marzo 2013

1° CRITERIO



esperienza come docente esterno
per almeno **90 ore negli ultimi tre anni**
nell'area tematica(*) oggetto della docenza

(*)

- Area normativa/giuridica/organizzativa (*leggi, sistema responsabilità, regime sanzionatorio, ruoli e modelli organizzativi, etc*)
- Area rischi tecnici/igienico sanitari (*rischi, profili di rischio, valutazione dei rischi e misure di prevenzione, etc*)
- Area relazioni/comunicazione (*processi di informazione, formazione, addestramento, relazioni interpersonali, etc*)



2° CRITERIO



Laurea coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero **corsi post-laurea** nel campo della salute e sicurezza sul lavoro

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, anche in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**

3° CRITERIO



- Attestato di frequenza con verifica di apprendimento a **corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore** in materia di salute e sicurezza **organizzati** dalle Regioni, INAIL, ass. D.L. e Lav., etc.
- Almeno **12 mesi di esperienza lavorativa o professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, anche in **materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**

4° CRITERIO



- Attestato di frequenza con verifica di apprendimento a **corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore** in materia di salute e sicurezza **organizzati** dalle Regioni, INAIL, ass. D.L. e Lav., etc.
- Almeno **18 mesi di esperienza lavorativa o professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, anche in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**

5° CRITERIO



esperienza lavorativa o professionale almeno di 3 anni nel campo della salute e sicurezza, coerente con l'area tematica oggetto della docenza

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso formativo in didattica, con esame di **24 ore** o **abilitazione all'insegnamento** o **diploma triennale in scienza** della comunicazione o master

Precedente esperienza come docente, per almeno **32 ore negli ultimi 3 anni**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Precedente esperienza come docente, per almeno **40 ore negli ultimi 3 anni**, in **qualunque materia di docenza**

affiancamento a docente in corsi, per almeno **48 ore negli ultimi 3 anni**

6° CRITERIO



**esperienza di almeno
6 mesi nel ruolo di RSPP
12 mesi nel ruolo di ASPP**

(la docenza può essere effettuata solo nel settore ATECO di riferimento)

UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

**Percorso
formativo in
didattica**, con
esame di **24 ore** o
**abilitazione
all'insegnamento
o diploma
triennale in
scienza** della
comunicazione o
master

**Precedente
esperienza
come docente**,
per almeno **32
ore negli ultimi
3 anni**, in
materia di salute
e sicurezza sul
lavoro

**Precedente
esperienza
come docente**,
per almeno **40
ore negli ultimi
3 anni**, in
**qualunque
materia di
docenza**

**affiancamento a
docente** in corsi,
per almeno **48
ore negli ultimi
3 anni**

✓ Dal 18 marzo 2014

I Datori di Lavoro

fino al 18 marzo 2016 possono svolgere attività formativa purché in regola con:

- le condizioni dell'accordo del DL-SPP


Dal 18 marzo 2016 in poi devono possedere anche

- uno dei criteri dell'allegato



Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)

Frequentando iniziative di aggiornamento nelle aree tematiche




(*) ore complessive con frequenza a seminari, convegni, corsi organizzati da Regioni, INAIL, Ass.Imprenditori, etc.

(**) delle 24 ore complessive 8 devono essere riferite a CORSI



Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)

Effettuando attività di **docenza** nelle aree tematiche





Aggiornamento con cadenza **TRIENNALE** nuovi formatori qualificati
successivamente al 18 marzo 2013



decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione

(tale data vale anche per i DL-SPP che nel biennio 2014-2016 conseguono la qualificazione di formatore)

alternativamente

Frequentando **iniziative di aggiornamento** (24 ore di cui 8 di corsi) nelle aree tematiche (*)

Effettuando attività di **docenza** (24 ore) nelle aree tematiche (*)



72 h.

24 h.

- (*)
- Area normativa/giuridica/organizzativa
 - Area rischi tecnici/igienico sanitari
 - Area relazioni/comunicazione

72 h.




Provvedimento n° 2407 del 26 gennaio 2006 - Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.



Accordo Pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2006 n°37



FORMAZIONE RSPP e ASPP



AGGIORNAMENTO

scadenza ogni 5 anni (14-2-2012; 14-2-2017; etc)

Possibilità E-learning

RSPP

ASPP

60 ore
Ateco
3-4-5-7

40 ore
Ateco
1-2-6-8-9

28 ore
Ateco
tutti



MODULO A

RSPP e ASPP

28 ore



L'attestato di partecipazione o l'equipollenza con esonero, vale per qualsiasi macrosettore Ateco e costituisce

CREDITO FORMATIVO PERMANENTE



MODULO B

RSPP e ASPP

12-68 ore



L'attestato di partecipazione secondo gli argomenti e i relativi rischi nonché l'eventuale equipollenza con esonero per il macrosettore in cui svolge abitualmente l'attività e per il quale sia stata fatto l'aggiornamento entro il 14/01/2007

**Costituisce CREDITO FORMATIVO
soggetto ad Aggiornamento per lo
specificio/ci macrosettore/ri con il quale
possono essere esercitate le rispettive
funzioni di RSPP o ASPP**



MODULO C

RSPP
24 ore



L'attestato di partecipazione vale per qualsiasi macrosettore Ateco e costituisce

CREDITO FORMATIVO PERMANENTE



Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1 (14/02/2007)	Frequenza
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza
con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del DM 16 gennaio 1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16 gennaio 1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza



Riconoscimento agli ADETTI SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1 (14/02/2007)
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza
con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del DM 16 gennaio 1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16 gennaio 1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza



Quadro sintetico CORSI RSPP e ADDETTI SPP

	Classificazione Macro-Settori di attività	Settori ATECO	ASPP A+B	RSPP A+B+C	RSPP e ASPP B
1	Agricoltura	A	64	88	36
2	Pesca	B	64	88	36
3	Estrazione minerali	CA	88	112	60
	Altre industrie estrattive	CB			
	Costruzioni	F			
4	Industrie Alimentari ecc.	DA	76	100	48
	Tessili, Abbigliamento	DB			
	Conciarie, Cuoio	DC			
	Legno	DD			
	Carta, editoria, stampa	DE			
	Minerali non metalliferi	DI			
	Produzione e Lavorazione metalli	DJ			
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK			
	Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL			
	Autoveicoli	DM			
	Mobili	DN			
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E			
Smaltimento rifiuti	O				



Quadro sintetico CORSI RSPP e ADDETTI SPP

	Classificazione Macro-Settori di attività	Settori ATECO	ASPP A+B	RSPP A+B+C	RSPP e ASPP B
5	Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	96	120	68
	Industria chimica, Fibre	DG			
	Gomma, Plastica	DH			
6	Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti	G	52	76	24
	Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, etc)				
	Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I			
7	Sanità - Servizi sociali	N	88	112	60
8	Pubblica Amm.ne	L	52	76	24
	Istruzione	M			
9	Alberghi, Ristoranti	H	40	64	12
	Assicurazioni	J			
	Immobiliari, Informatica	K			
	Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O			
	Servizi domestici	P			
	Organizz. Extraterrit.	Q			

